

## Cassazione Civile – (sulla interpretazione del “Decreto Balduzzi” in tema di responsabilità medica)

---

§ - La Corte di Cassazione è tornata ancora una volta sull'interpretazione del cosiddetto “decreto Balduzzi” in materia di responsabilità medica, per evidenziare che il legislatore, con il riferimento all'art. 2043 del codice civile che delinea la responsabilità extracontrattuale, non ha inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale.

La norma contenuta nell'art. 3 del “Decreto Balduzzi”, quando dispone nel primo inciso che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” e, quindi, soggiunge che “in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”, poichè omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso solo la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., dev'essere interpretata nel senso che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrelevanza della colpa lieve anche in ambito di responsabilità extracontrattuale civilistica.

[Avv. Ennio Grassini – [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)]

---

**Cassazione Civile – Sez. VI; Sent. n. 8940 del 17.04.2014**